

Giurisprudenza

Iva a margine per auto in leasing

14 Dicembre 2005

Protagonista della causa una società danese che acquista auto da operatori commerciali e poi provvede a concederle agli stessi in leasing



Secondo i giudici comunitari la definizione di soggetto passivo rivenditore, utilizzata per indicare l'operatore commerciale che può beneficiare del regime del margine, è applicabile non soltanto alle imprese la cui principale attività consiste nella compravendita di autovetture di occasione ma anche a chi acquista i beni con l'intento di rivenderli in un momento successivo dopo averli

usati per l'attività di impresa esercitata in via principale.

Il procedimento C-280/04, definito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee mediante la sentenza pubblicata l'8 dicembre concerne l'individuazione del trattamento tributario applicabile, ai fini Iva, alle operazioni di cessioni di autoveicoli nuovi ed usati ad opera di una società attiva nel leasing delle autovetture.

La società protagonista della controversia

In particolare tale società, con sede in Danimarca, acquista da operatori commerciali delle autovetture e, successivamente, provvede a concederle in leasing ai medesimi soggetti (cd. *leaseback*). All'atto dell'acquisto degli autoveicoli usati, la società danese non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva compresa nel prezzo, atteso che i venditori delle auto, conformemente alla normativa nazionale, non avevano potuto dichiarare l'imposta sul prezzo del veicolo. Di conseguenza la società danese, al fine di evitare una duplicazione di imposta, aveva proceduto alla rivendita delle autovetture usate, in esenzione da imposta come riconosciuto dall'articolo 13, parte B della sesta direttiva che esonera dal pagamento dell'imposta "*le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione sono stati esclusi dal diritto alla deduzione..*".

La posizione del Fisco danese e le questioni pregiudiziali

L'Amministrazione fiscale danese, non condividendo l'operato della società, ha ritenuto per contro

che le cessioni delle autovetture usate dovessero essere assoggettate a Iva. La questione, sollevata dinnanzi alla locale autorità giudiziaria, è stata portata all'attenzione della Corte da parte del giudice del rinvio il quale ha chiesto ai giudici comunitari di valutare se:

- le disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, parte B, lett.c) della sesta direttiva non consentano alla normativa interna di uno Stato membro di assoggettare a Iva le cessioni di beni acquistati presso soggetti passivi che non hanno potuto trasferire all'acquirente il diritto alla detrazione;

- l'articolo 26 bis della sesta direttiva consenta di estendere la disciplina del margine calcolando quindi la base imponibile soltanto sull'utile netto percepito non solo a coloro la cui attività principale consista nel commercio dei beni usati ma anche a quanti, come avviene per la società danese, si occupano della rivendita di tali beni solo come aspetto accessorio dell'attività economica complessivamente esercitata.

La posizione della Corte

Per quanto concerne la prima questione la Corte rileva in via preliminare l'opportunità di interpretare in maniera restrittiva le disposizioni di esenzione contenute nell'articolo 13 della direttiva in quanto le stesse rappresentano delle deroghe al principio generale in base al quale l'imposta è riscossa per ogni transazione posta in essere da un soggetto passivo di imposta. Di conseguenza l'esenzione predetta può riferirsi unicamente alle cessioni di beni il cui acquisto è sprovvisto del diritto alla detrazione di imposta ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Pertanto, poiché la normativa fiscale danese prevede che le imprese che esercitano l'attività di locazione di autoveicoli possano detrarre l'imposta sugli acquisti inerenti la loro attività, ne consegue che le eventuali successive rivendite delle autovetture non possono essere assimilate alle cessioni che fruiscono dell'esenzione di cui al predetto articolo 13.

La definizione della prima questione

La Corte, quindi, definisce la prima questione pregiudiziale statuendo che *"le disposizioni dell'articolo 13, parte B, lett.c) della sesta direttivanon ostano a che la normativa nazionale che assoggetta ad Iva le operazioni con cui un soggetto passivo, dopo averli destinati alla sua attività, rivende beni il cui acquisto non è stato escluso dal diritto a deduzione conformemente all'articolo 17, n.6 della detta direttiva, anche quando il detto acquisto, concluso con soggetti passivi che non hanno potuto dichiarare l'Iva, non aveva di conseguenza conferito il diritto a deduzione"*.

La definizione della seconda questione

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte accoglie una interpretazione estensiva del dato letterale dell'articolo 26 bis della sesta direttiva per quanto concerne la individuazione dei soggetti ammessi a fruire della disciplina del regime del margine-utile introdotta dalla direttiva 94/5. I giudici, difatti, ritengono che la definizione di soggetto passivo-rivenditore, contenuta nel

richiamato articolo 26 bis per indicare l'operatore commerciale che può beneficiare del regime in parola, sia applicabile non solo alle imprese la cui principale attività consista nella compravendita di autovetture di occasione, ma anche a quei soggetti che acquistano i beni in parola con l'intento di rivenderli in un momento successivo, dopo averli usati per l'attività di impresa esercitata in via principale.

Le conclusioni

In buona sostanza la Corte ritiene che, anche se nel caso di specie la rivendita delle autovetture costituisce soltanto una fase accessoria ed eventuale dell'attività commerciale della ricorrente (e cioè la locazione finanziaria delle auto), negare alla stessa la qualità soggettiva per beneficiare del regime del margine significherebbe introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori del mercato dei veicoli usati. E questo in aperta violazione del principio di neutralità fiscale insito nell'ordinamento comunitario che si oppone al fatto che operatori economici che effettuano l'identica tipologia di operazioni siano trattati diversamente per quanto concerne le modalità e il *quantum* di calcolo dell'imposta.

di

Raffaella Salerno

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/iva-margine-auto-leasing>